



Comune di Cento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DI ALTRI VOLUMI AD USO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AA.SS. 2022/2023, 2023/2024

CIG N.

ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono:

- la fornitura ai cittadini residenti nel Comune di Cento, tramite le istituzioni scolastiche, dei libri di testo scolastici per la scuola primaria statale e paritaria, la cui competenza è attribuita per legge all'Amministrazione Comunale;
- la fornitura di libri vari per il Settore Servizi alla Persona.

Per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), con decreto ministeriale, determina le caratteristiche tecniche dei libri di testo e i prezzi di copertina e, tenuto conto dei contenuti del decreto gli Istituti scolastici individuano autonomamente i testi specifici da adottare per ciascun anno scolastico, ovvero, previa approvazione degli Organi competenti, i testi sostitutivi.

L'Appaltatore dovrà pertanto procurarsi i testi adottati oppure i libri sostitutivi, ordinati con le modalità di cui ai successivi articoli del presente capitolato speciale, presso le case editrici ovvero i punti di distribuzione editoriale, e provvedere alla consegna degli stessi alle Istituzioni scolastiche, con le modalità specificate nel presente capitolato speciale.

Le Istituzioni scolastiche presumibilmente interessate alla fornitura sono elencate nell'allegato 1 al presente Capitolato oltre a quelle situate al di fuori del Comune di Cento e delle scuole paritarie del territorio comunale.

Le Imprese che intendono partecipare alla procedura, al fine di formulare l'offerta, dovranno prendere visione autonomamente dell'ubicazione delle sedi scolastiche e dei relativi plessi delle scuole primarie, afferenti agli Istituti Comprensivi del territorio comunale e di quelle delle scuole ubicate in comuni limitrofi presso le quali potrebbe essere richiesta la consegna diretta della fornitura dei libri di testo. Le Ditte dovranno altresì prendere visione della sede dei Servizi alla Persona cui dovranno consegnare i volumi non libri di testo.

Il valore dell'appalto è stimato in complessivi € 266.200,00 (duecentosessantaseimiladuecento/00), dando atto che trattandosi di prodotti editoriali l'IVA è assolta all'origine dall'editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972:

- valore presunto a base di gara per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2024 di € 121.000,00

(euro centoventunomila/00);

- eventuale ampliamento del 20% € 24.200,00 (ventiquattromiladuecento/00)
- eventuale esercizio dell'opzione ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per € 121.000,00 (Euro centoventunomila/00).

Il valore a base d'asta per la parte relativa all'acquisto dei libri di testo è stato calcolato tenendo conto del numero degli alunni residenti a Cento iscritti alla scuola primaria nell'a.s. 2021/2022, così come risulta dagli elenchi comunicati dalle scuole e verificati con la banca dati dell'anagrafe comunale. I prezzi di copertina dei testi scolastici sono quelli approvati dal vigente Decreto ministeriale, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l'a.s. 2021/2022.

Le indicazioni del fabbisogno esposto nel capitolato sono suscettibili pertanto di variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza di diversi fattori quali ad esempio: l'andamento della popolazione scolastica connessa all'evoluzione demografica, l'importo massimo del costo dei libri di testo di ciascuna classe, le determinazioni degli organi collegiali scolastici. I valori dell'appalto potrebbero anche essere influenzati dalle problematiche relative all'applicazione relativamente alla scelta dei testi scolastici dell'art. 6, comma 1, della legge n. 128/2013 secondo il quale il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. Inoltre il valore dell'appalto è influenzato dalla possibile realizzazione diretta di materiale didattico digitale ai sensi dell'art. 6, c. 1, della legge n. 128/2013. La norma infatti prevede che *"... gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica"*.

L'appaltatore, qualora sia pertanto necessario, è tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei libri di testo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

- a) viste le attività oggetto dell'appalto **non** si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
- b) gli oneri relativi **risultano essere pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere garantito per il periodo 01.09.2022–31.08.2024.

L'appalto non è soggetto a rinnovo automatico.

Al termine del periodo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per un ulteriore periodo di due anni alle medesime condizioni contrattuali.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.

In ogni caso alla scadenza il servizio potrà essere soggetto a proroga tecnica, per un periodo di mesi sei, nelle more dell'espletamento del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 3 – - FORNITURA PRINCIPALE E FORNITURE SUCCESSIVE

Per il libri di testo delle Scuole relativamente alle procedure di ordinazione e consegna, si distinguono:

- una fornitura principale, consistente indicativamente in oltre il 90% del totale;
- una o più forniture successive, fino a completamento del fabbisogno.

In relazione alle forniture successive ed alle restanti forniture del presente appalto, l'Appaltatore é tenuto ad accettare ordinativi anche di soli pochi libri per volta, fatturandoli mensilmente.

L'Appaltatore, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, nominerà un proprio Referente, responsabile dei rapporti con la stazione appaltante, indicandone i recapiti telefonici (tel. fisso e cellulare) ed e-mail. Detto Referente dovrà essere costantemente reperibile presso tali recapiti da parte della Stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI ORDINAZIONE DELLA FORNITURA PRINCIPALE

Il Comune di Cento non appena le Istituzioni Scolastiche avranno adottato e trasmesso all'Amministrazione Comunale le adozioni per l'a.s. successivo invierà tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) l'elenco delle adozioni. Gli ordinativi inviati saranno quelli adottati dai competenti organi delle Istituzioni Scolastiche ove sono presenti alunni residenti nel Comune di Cento.

Gli ordinativi saranno così composti:

- suddivisi per Istituzioni Scolastiche, per plesso e per classe;
- per ogni classe sarà indicato il numero dei bambini che hanno diritto alla fornitura (solamente per i bambini residenti nel Comune di Cento);
- di ogni libro sarà essere indicato:
 - Quantità richiesta
 - Prezzo copertina (se possibile)
 - o Libro della prima classe
 - o Testo di religione
 - o Testo di inglese
 - o
 - o

L'appaltatore é autorizzato ad eseguire consegne di libri di testo alle Istituzioni Scolastiche unicamente fino a concorrenza delle quantità specificate, per ogni singolo Istituto, nel prospetto di cui sopra.

Le adozioni devono rispettare i limiti di costi e le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale, che annualmente fissa, fra le altre, le caratteristiche dei testi da adottare ed il prezzo di copertina degli stessi.

La Ditta avrà l'obbligo di segnalare, immediatamente e per iscritto, al Comune di Cento qualunque discordanza tra quanto previsto dal Decreto Ministeriale di cui sopra e l'ordinativo degli Istituti Comprensivi ricevuti dal Comune di Cento.

ART. 5 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La fornitura principale dovrà essere completamente consegnata presso i plessi scolastici indicati dagli Istituti entro la prima settimana di settembre, ovvero entro altra data da concordare con le singole istituzioni scolastiche, comunque entro la prima quindicina di settembre. Ciascun Istituto potrà richiedere alla Ditta particolari modalità di confezionamento dei testi da consegnare (suddivisione per classe e/o per titolo, ecc).

La data e l'orario di consegna dovranno essere concordati fra la Ditta e l'Istituto scolastico destinatario e, in nessun caso e per nessun motivo, la merce potrà essere abbandonata all'esterno dell'edificio scolastico.

Le bolle di consegna dovranno essere redatte in modo da rendere agevole e rapida per l'Istituto scolastico l'individuazione del materiale eventualmente non consegnato.

Ogni eventuale contestazione circa la merce consegnata per errori nella fornitura stessa, materiale avariato o simili, verrà formulata per iscritto dagli Istituti scolastici ed inviata alla Ditta, e per conoscenza al Comune, entro 10 giorni dalla data di consegna. Decorso tale termine senza contestazioni, la consegna si riterrà accettata e la Ditta resterà autorizzata ad emettere fattura a carico del Comune.

In caso di consegne tardive rispetto al termine previsto ovvero incomplete, l'Istituto invierà al Comune segnalazione del ritardo o della incompletezza entro 10 giorni dalla data della consegna effettiva o dovuta, ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 26.

In caso di contestazioni, la fattura non verrà emessa, o ne verrà comunque sospeso il pagamento, fino a ricevimento da parte del Comune di comunicazione circa la regolare esecuzione dell'ordine, inviata dall'Istituzione scolastica ordinante.

Le Istituzioni scolastiche si accorderanno direttamente con la Ditta appaltatrice per eventuali sostituzioni o simili, sempre nel rispetto del D.M. vigente, purché gli accordi stessi non comportino alcun maggior onere per il Comune.

In nessun caso la ditta potrà sospendere la fornitura eccependo irregolarità di controprestazione.

La fornitura dovrà essere unica per ciascun alunno residente frequentante la scuola primaria. Salvo preventiva autorizzazione del Comune, non potranno essere accettati successivi ordini per il medesimo alunno derivanti da cambi di plesso scolastico in corso d'anno. Sarà cura della Ditta anche la verifica che la consegna sia eseguita una sola volta a ciascun avente diritto. L'eventuale fornitura per alunni non autorizzati dal Comune o la consegna di più copie non sarà riconosciuta.

Si evidenzia che ai sensi della normativa vigente¹ chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali scolastici ed ai soggetti che effettuano la consegna dei testi.

ART. 6 - FORNITURE SUCCESSIVE

Qualora se ne ponga la necessità per nuove iscrizioni ricevute, gli Istituti scolastici potranno richiedere al Comune, che se del caso inoltrerà la richiesta all'Appaltatore, forniture successive.

Gli ordini relativi a tali forniture successive ed alle forniture di libri non di testo saranno inviati all'Appaltatore esclusivamente sempre tramite il Comune; qualora la Ditta appaltatrice accetti ed esegua ordini relativi a forniture successive alla principale inviati direttamente dagli Istituti scolastici, se non previamente autorizzati dal Comune di Cento, il Comune potrà rifiutare di farsi carico della spesa conseguente.

¹Articolo 9-ter 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e prorogato dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Le consegne relative alle forniture successive dovranno essere effettuate di norma entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, con le modalità previste per la fornitura principale, di cui al precedente art. 5.

ART. 7 - CONSEGNE PRESSO SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI E CONSEGNE ALLE SCUOLE PARITARIE

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore di effettuare consegne presso sedi scolastiche situate nel territorio di comuni limitrofi.

Nell'anno scolastico 2021/2022 a titolo esemplificativo é stata richiesta la consegna alle seguenti scuole statali in altri territori comunali ed alle seguenti scuole paritarie del territorio comunale:

- Istituto Comprensivo "E. Cavicchi" di Pieve di Cento: Via Circonvallazione Levante 61: tel. 051.975001;
- Istituto Comprensivo "Elvira Castelfranchi" di Finale Emilia: via Comunale Rovere 10 G: tel. 0535.91257;
- Istituto Comprensivo n. 1 Decima – Persiceto, Piazza Carducci n.6, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051 821229;
- Istituto Comprensivo n. 2 San Giovanni in Persiceto, Via Malpighi n.2, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051 821256;
- Istituto Comprensivo di Terre del Reno, Viale Europa n. 49, tel. 0532 350772;
- Istituto Comprensivo Crevalcore, via Sacco e Vanzetti, 100 tel. 051 981138 – 051 983862;
- Istituto Comprensivo "T. Bonati" via Gardenghi, 5 – 44012 Bondeno tel. 0532 898077;
- Istituto Comprensivo Statale "Filippo De Pisis", viale Krasnodar, 102, 44124 Ferrara: tel. 0532 901020;
- Istituto Comprensivo "Nettuno I" via Romana n.1, 00048 Nettuno (Roma): tel. 069 881377;
- Scuola Paritaria Privata E. Renzi, via Gennari, 68 Cento, tel. 051 6831390.

Tali ordini perverranno alla Ditta per il tramite del Comune indicativamente con le modalità ed i tempi previsti per le consegne delle scuole del territorio comunale.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- situazioni che, ai sensi della normativa vigente, inibiscono le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche e/o di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, modificato con successivo decreto del 30 maggio 2015, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dal Consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che i concorrenti devono possedere, all'atto dell'offerta, a pena di esclusione, sono i seguenti:

- per i concorrenti residenti in Italia: l'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro albo o registro per categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto;
- per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016;

per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro Paese d'origine, i servizi di cui al presente capitolato, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate, utilizzando preferibilmente i modelli messi a disposizione dalla Centrale di Committenza ed allegati al disciplinare.

ART. 9 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

L'Impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali analoghi:

- a) capacità economica pari o superiore all'importo posto a base di gara, attestata da almeno due dichiarazioni bancarie, o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993;
- b) capacità tecnica attestata da forniture o servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un valore complessivo di almeno € 120.000,00. A tale fine deve essere prodotto un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Il possesso dei sopra indicati requisiti e capacità dovrà essere dichiarato mediante apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Si precisa che:

- si intende diretta l'esecuzione di una fornitura come impresa singola o come impresa incaricata dell'esecuzione da parte di un raggruppamento o consorzio, per la quota di esecuzione ad essa riferibile;
- eventuali forniture svolti nell'ambito di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti si computano per la quota di partecipazione dei concorrenti e tali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, a pena di esclusione:

- i requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti in ragione della propria quota di esecuzione dell'appalto;

i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere assicurati cumulativamente dal raggruppamento fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio del minor prezzo, corrispondente nel caso di specie alla percentuale di sconto maggiore sul prezzo di copertina di ciascun volume, secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara. In particolare il ribasso viene calcolato sul prezzo pieno di copertina dei libri dando atto che trattandosi di prodotti editoriali l'IVA è assolta all'origine dall'editore ex art. 74 comma

1/c DPR 633 del 26.10.1972, ed è comprensivo, nel caso dei testi scolastici, dello "sconto ministeriale".

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e, in caso di parità di sconto, per determinare l'aggiudicatario si procederà con il sorteggio.

Si precisa che nel formulare lo sconto il fornitore dovrà tenere conto del disposto della legge n. 15 del 13.12.2020, che ha modificato i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 27.07.2011 n. 128 e che testualmente recita

"La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita".

ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ditte del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.

ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI – RESPONSABILITÀ' CIVILE E PENALE

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi rispetto al proprio personale e relativi agli infortuni, all'assistenza e alla previdenza sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è l'unica responsabile.

Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato la Ditta appaltatrice dovrà mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

In ogni caso, la Ditta appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio del presente appalto, sollevando in proposito l'Amministrazione committente.

In particolare la Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

Al Committente spetta la supervisione delle attività e la verifica delle stesse.

Il Dirigente del Servizi alla Persona del Comune di Cento, e il Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi, possono disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino-utente/servizio - fornitura;

ART. 14 - CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà in forma digitale nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016.

Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

ART. 15_- CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è costituito dal prezzo di appalto, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara rispetto al prezzo di copertina dei libri stabilito con Decreto ministeriale.

Per i volumi diversi dai libri di testo il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è costituito dal prezzo di appalto, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara rispetto al prezzo di copertina dei libri fissato dagli editori.

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.

Il ribasso viene calcolato sul prezzo pieno di copertina dei libri dando atto che trattandosi di prodotti editoriali l'IVA è assolta all'origine dall'editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972, ed è comprensivo, nel caso dei testi scolastici, dello "sconto ministeriale".

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Le fatture dovranno essere mensili e per quanto riguarda la fornitura principale, la fatturazione verrà effettuata in modo da assicurare al Comune la possibilità di agevole ed immediato riscontro del rispetto, per ogni singolo Istituto scolastico, dei limiti quantitativi previsti dal prospetto di cui all'art. 4.

Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni della fornitura.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l'esatta ragione sociale: Comune di Cento - U.O.C. "Servizi Scolastici ed Educativi" - Via Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico ufficio: n. 2ENPCX, dovranno riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dall'aggiudicataria che devono riportare necessariamente i quantitativi forniti nel mese precedente suddivisi per singola tipologia. Le fatture saranno poste in liquidazione qualora positivamente riscontrate dall'U.O.C. "Servizi Scolastici ed Educativi" nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all'aggiudicataria, a mezzo PEC, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse attestato dall'apposizione del numero di protocollo dell'Ente.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Cento.

L'Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Comune di Cento, Servizi Scolastici ed Educativi i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto

L'appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Cento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente contratto.

Il prezzo stabilito, calcolato quale percentuale di sconto sul prezzo di copertina può essere soggetto a revisione in caso di modifica del prezzo di copertina stabilito con Decreto ministeriale.

Entro il 30 settembre di ogni anno l'impresa potrà inoltrare all'Amministrazione Comunale istanza di variazione della percentuale di sconto a decorrere dal primo settembre di ogni anno successivo di durata dell'appalto prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, accompagnata dalla dimostrazione, debitamente documentata, della variazione richiesta.

ARTICOLO 17 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste, dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di ribasso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituirsi è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci

per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cento, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sulla garanzia i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicataria rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire la garanzia entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicataria la garanzia, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Cento al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerata a titolo di penale.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI

L'Appaltatore, ai sensi del Regolamento CEE n. 679 del 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii. , ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L' Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

In virtù di tale trattamento, inoltre, il Comune di Cento e l'appaltatore stipulano apposito accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'appaltatore è, pertanto, designato dal Comune di Cento quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato "Appalto dei servizi di sostegno alla genitorialità rivolti alle famiglie e ai minori dei comuni dell'alto ferrarese", il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto contratto dal sopra citato accordo.

Il Comune di Cento e l'appaltatore riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi

ART. 19 - CESSIONE E SUBAPPALTO

A norma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato sono tenuti a seguire in proprio le opere, i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto secondo il disposto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, in particolare l'appaltatore non può le prestazioni di acquisizione delle forniture dei libri di testo.

ART. 20 – AGGIUDICAZIONE

I servizi in oggetto saranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'appalto e del bando di gara.

ART. 21 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune di Cento ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 22 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione del committente per lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 23 - VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE

Il committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal committente.

ART. 24 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Tale variazione dell'ammontare del servizio è giustificata dall'eventuale modifica del *budget* messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE

L'appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il responsabile della esecuzione del contratto inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni venti decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso la Stazione Appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicataria a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati dall'applicazione di penali per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto, dei crediti o del subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- sospensione della prestazione oggetto servizio della fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Capitolato.
- mancata osservanza dei contenuti e degli obblighi di condotta previsti nei Codici di comportamento nazionale e del Comune di Cento.

In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:

- a) a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;

- a) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento servizi della fornitura, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;
- b) a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio servizi della fornitura in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'Appaltatore.

ART. 26 - PENALITA'

Il Comune di Cento, in caso di inadempienze applicherà penali secondo le indicazioni dell'elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del procedimento del Comune di Cento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo dell'Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all'appaltatore in via amministrativa.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. La misura della penale per il ritardato adempimento è predeterminata nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

All'esito positivo della verifica di conformità il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore esso, però, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'*art. 1666*, secondo comma, c.c..

Sono stabilite inoltre a carico dell'Impresa le seguenti penalità:

- per mancato rispetto del termine di consegna della fornitura principale: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni Istituto scolastico, per i primi tre giorni di ritardo; Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni Istituto scolastico, per i giorni successivi;
- per mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fornitura successiva: 10% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo e per ogni mancata fornitura

Qualora la Ditta appaltatrice dopo 40 giorni dal ricevimento di un ordine non abbia provveduto alla consegna di tutti o parte dei testi ordinati, o alla sostituzione della merce avariata o erroneamente consegnata, potrà venire applicata una penale pari al doppio del valore dei testi non consegnati o non sostituiti, a valere su corrispettivi ancora da liquidare relativamente allo stesso anno, o in mancanza sui corrispettivi relativi all'anno successivo, ovvero sulla cauzione definitiva.

Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l'editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale.

Le penali verranno applicate, qualora i libri siano comunque disponibili sul mercato e la prova della non disponibilità dovrà essere fornita dall'appaltatore.

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

ART. 27 - RECESSO

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
- c) in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nei casi in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ed Intercet-ER successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, fatta eccezione per il recesso di cui alla lettera c) del comma precedente, l'appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

ART. 28 - MODIFICHE DEI SERVIZI E VARIAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di introdurre nelle modalità di esecuzione della fornitura sopra descritta le modificazioni che si dovessero rendere necessarie previa comunicazione a mezzo PEC all'impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante per garantire il corretto svolgimento del servizio, senza alcuna pretesa di indennizzo. Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente approvata per iscritto dal RUP.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere/estendere temporaneamente il servizio oggetto del presente appalto per motivate ragioni.

ART. 29 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

In materia di verifiche di conformità si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l'affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il foro competente sarà quello di Ferrara. È escluso l'arbitrato.

ART. 31 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

L'IVA nella misura di legge è a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D. Lgs. n. 50/2016 e, nelle more dell'emanazione degli atti attuativi del nuovo Codice degli appalti, alle disposizioni di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle parti non immediatamente e direttamente incompatibili con il D. Lgs. n. 50/2016), alle norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed alle norme regolamentari del Comune di Cento ed a:

- Norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;
- Norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR. DD. 18.11.1923, n. 2.440 e 23.05.1924, n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997;
- D. Lgs. n. 81/2008;
- D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR n.679/2016;
- Legge n. 689/1981;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1851 del 22/10/1997;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;
- D. Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Norme del Codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*" con particolare riferimento all'art. 156;
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999) ed in particolare l'art. 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di testo;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 628, sulla estensione della gratuità parziale dei libri di testo per tutta la durata dell'obbligo di istruzione;
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici, ivi compresa la previsione della adozione di testi interamente scaricabili da internet ovvero in formato misto;
- Legge Regionale n. 26 dell' 8 agosto 2001, avente ad oggetto: "*Diritto allo studio ed all'apprendimento*";
- Sentenza 30 dicembre 1994, n. 454 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha novellato l'art. 15 del D.L. 112/2008;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128;
- D.M. n. 781 del 27/09/2013;
- Norme del Codice Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Norme del Codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti.

SCUOLE PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI CENTO

I Istituto Comprensivo Cento "Il Guercino": Via Dante Alighieri n. 6 : tel. 051 904030

- ⇒ **"G. Carducci"** – Via Gennari, 112 – Cento – tel 051 6832697
- ⇒ **Guercino**- Via Dante Alighieri 6 – Cento tel 051 904030

II Istituto Comprensivo di Cento " Giovanni Pascoli" : Via Prato Fiorito 78: tel 051 6832752

- ⇒ "G. Pascoli" – Piazzale Rocca n.5 – tel. 051 972275
- ⇒ "Penzale"- Via Prato Fiorito n.78: tel. 051 901910

III Istituto Comprensivo di Renazzo "Ferruccio Lamborghini": Via Renazzo n. 66: tel. 909388

- ⇒ **Renazzo** - Via Renazzo 40 - Renazzo - tel 051 900315
- ⇒ **Bevilacqua** - Via Lamborghini, 409 - Bevilacqua - tel 051 6850402

- ⇒ **IV Istituto Comprensivo di Corporeno:** Via Salvi n.15 44041 Reno Centese: tel. 051 6847000

- ⇒ **Reno Centese** – via Chiesa, 126 tel. 6848515
- ⇒ **XII Morelli** - in via Gallerani 10/1- tel 051 6842125
- ⇒ **"Don Milani"** – Via Pedagna n.5 – Corporeno – tel 051 972048